

# Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

## Modifica del 20 dicembre 2000

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sulle epizoozie è modificata come segue:

*Art. 175 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> Un animale è infetto quando l'analisi istologica risulta positiva o quando la presenza di una proteina-prione modificata è stata accertata mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.

<sup>3</sup> Quando non sono stati ordinati dalle autorità ufficiali, i prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati sotto sorveglianza diretta del controllore delle carni e registrati da quest'ultimo. I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d'analisi devono essere approvati dall'Ufficio federale. L'Ufficio federale emana istruzioni tecniche sui prelievi di campioni e sul trattamento degli animali da macello.

<sup>4</sup> Le analisi con risultato positivo devono essere confermate dal laboratorio nazionale di riferimento.

*Art. 176 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 181 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille di bovini presso i quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere inceneriti.

*Art. 183*            Limitazione dell'impiego come foraggio

<sup>1</sup> È vietato utilizzare per la produzione di foraggio, mettere in commercio come foraggio o utilizzare per il foraggiamento di animali:

- a. farina di sangue e altri prodotti del sangue;
- b. gelatina derivata da scarti di ruminanti;

<sup>1</sup> RS 916.401

- c. farina di carne e farina di carne e ossi;
- d. farina di ciccioli e panelli di ciccioli;
- e. farina di pollame, scarti seccati provenienti dalla macellazione di pollame e farina di piume;
- f. farina di pesce;
- g. grumi di ossi da foraggio;
- h. grasso estratto da parti non commestibili della carcassa;
- i. foraggi che contengono le componenti di cui alle lettere a-h.

<sup>2</sup> Dal divieto di cui al capoverso 1 sono esenti gli alimenti destinati ad animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare, se:

- a. il controllore delle carni ha dichiarato gli scarti di carne non nocivi per la salute;
- b. tali alimenti per animali sono prodotti in installazioni esclusivamente destinate a questo scopo e, se depositati o trasportati in modo aperto, sono depositati in locali distinti ovvero trasportati separatamente.

<sup>3</sup> Gli scarti di carne possono essere trasformati in alimenti liquidi per i suini se:

- a. provengono da macelli o da stabilimenti adibiti al sezionamento e il veterinario cantonale ne ha espressamente autorizzato l'eliminazione in vista della sterilizzazione;
- b. sono stati trattati in stabilimenti di sterilizzazione con certificato ISO;
- c. il controllore delle carni li ha dichiarati non nocivi per la salute;
- d. non provengono da ruminanti;
- e. non sono state aggiunte componenti per foraggi di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Gli alimenti liquidi di cui al capoverso 3 possono essere utilizzati come foraggio per suini unicamente se gli effettivi in cui tali alimenti sono utilizzati e gli effettivi immediatamente circostanti non comprendono ruminanti e se il veterinario cantonale ha autorizzato l'utilizzo di alimenti liquidi come foraggio per l'effettivo in questione.

<sup>5</sup> La farina di pesce può essere utilizzata come componente per alimenti per suini, pollame e pesce, se:

- a. lo stabilimento di fabbricazione è stato annunciato alla Stazione federale di ricerche per la produzione animale;
- b. è tenuto un registro delle aggiunte di farina di pesce.

<sup>6</sup> Chiunque produca, depositi o trasporti alimenti per animali deve provvedere affinché gli alimenti di cui al capoverso 1 non pervengano nel foraggio destinato ai ruminanti.

<sup>7</sup> Il controllo della produzione e della messa in commercio dei foraggi è disciplinato dall'ordinanza del 26 maggio 1999<sup>2</sup> sugli alimenti per animali.

*Art. 312 cpv. 1, 5 e 6*

<sup>1</sup> Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori necessitano del riconoscimento da parte dell'Ufficio federale. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 agosto 1999<sup>3</sup> sull'impiego confinato.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale comunica al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione (art. 15 dell'ordinanza del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.

<sup>6</sup> *Concerne soltanto i testi francese e tedesco.*

*Art. 315c* Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2000

<sup>1</sup> I laboratori di cui all'articolo 175 capoverso 3 devono ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettera a al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Sono controllati dall'Ufficio federale.

<sup>2</sup> Gli stabilimenti di sterilizzazione di cui all'articolo 183 capoverso 3 lettera b devono ottenere il certificato ISO al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Fino alla certificazione sono sottoposti a un controllo rafforzato da parte del veterinario cantonale.

<sup>3</sup> Gli alimenti per animali di cui all'articolo 183 capoverso 1 possono essere utilizzati per il foraggiamento di animali non ruminanti fino al 28 febbraio 2001.

<sup>4</sup> In deroga all'articolo 183 capoverso 3 lettera d, gli scarti di carne provenienti da ruminanti possono essere utilizzati per il foraggiamento degli effettivi di cui all'articolo 183 capoverso 4 fino al 28 febbraio 2001.

## II

### *Modifica del diritto vigente*

L'ordinanza del 3 febbraio 1993<sup>4</sup> concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale è modificata come segue:

### *Ingresso secondo lemma*

visti gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983<sup>5</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAm),

2 RS 916.307

3 RS 814.912

4 RS 916.441.22

5 RS 814.01

*Art. 4a* Eliminazione di scarti di carne

<sup>1</sup> Gli scarti di carne devono essere inceneriti o resi non nocivi mediante un processo riconosciuto dall'Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale). Sono fatti salvi l'articolo 6 della presente ordinanza nonché l'articolo 183 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>6</sup> sulle epizootie.

<sup>2</sup> Gli scarti di carne e i prodotti intermedi da essi derivati, segnatamente le farine e i grassi di estrazione, non possono essere importati o esportati. L'Ufficio federale può autorizzare eccezioni.

*Art. 6 cpv. 2 lett. c e c<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> I rifiuti di origine animale a basso rischio possono inoltre essere trattati e valorizzati come segue:

- c. i sottoprodotti di macellazione possono fungere da materia prima per la fabbricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi; nell'ambito del processo di trasformazione essi devono essere trattati in modo da eliminare eventuali agenti patogeni;
- c<sup>bis</sup>. gli scarti di carne possono fungere da materia prima per la fabbricazione di prodotti chimici, tecnici e di prodotti analoghi unicamente con l'autorizzazione dell'Ufficio federale di veterinaria; l'autorizzazione è concessa se vi è la garanzia che nessuna componente di tali scarti possa confluire in alimenti per animali e che gli scarti siano trattati in maniera da eliminare eventuali agenti patogeni;

*Art. 22a* Indennità per i costi derivanti dall'eliminazione di scarti di carne

Entro i limiti dei crediti approvati, la Confederazione versa un'indennità pari al massimo al 75 per cento dei costi documentati derivanti dall'obbligo di incenerimento di cui all'articolo 4a capoverso 1.

## III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

20 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>6</sup> RS 916.401; RU 2001 259

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.